



## Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,  
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

Alla CCIAA Terni  
Area Anagrafe delle Imprese

**Trasmessa via PEC :**  
[cciaa@tr.legalmail.camcom.it](mailto:cciaa@tr.legalmail.camcom.it)

prot. 250019 del 19.11.2015

**OGGETTO:** Richiesta di parere in merito alle modifiche dell' atto costitutivo o dei patti sociali di snc o di sas già attive per attività ex Ruoli.

Si fa riferimento alla richiesta di parere di codesta Camera di commercio trasmessa via mail il 12 ottobre u.s. con la quale, richiamando i contenuti della nota ministeriale n. 31735 del 9.3.2015 indirizzata dallo scrivente alla CCIAA di Roma, è stato chiesto se sia legittima “ *la sospensione di pratiche notarili presentate per l'iscrizione di variazioni di patti sociali (ex artt. 2300 e 2315 CC) con cui si chiede di iscrivere nel RI l'ingresso di nuovi soci amministratori in assenza di contestuali dichiarazioni al REA per gli stessi dei requisiti richiesti per le attività regolamentate dai DD.MM. ove già dichiarate dalla società*”.

In proposito non può che confermarsi l'avviso espresso nella nota in riferimento, circa il fatto che la comunicazione al R.I. dell'avvenuta variazione del/i legali rappresentanti (nel caso prospettato di una s.n.c. o s.a.s., la richiesta di iscrizione a detto registro di una variazione di patti sociali concernente l'ingresso di nuovi soci amministratori) debba essere necessariamente correlata con la contestuale dichiarazione al R.E.A. dei requisiti abilitanti posseduti dai medesimi soggetti, pena la sospensione della pratica relativa al solo adempimento R.I. .

Infatti, si ribadisce che la prevista comunicazione al R.E.A. dei requisiti di idoneità del/i nuovi legali rappresentanti è necessaria per la prosecuzione delle attività ausiliarie del commercio di cui DD.MM. 26/10/2011, per le motivazioni già espresse con la predetta nota ministeriale; in particolare perché dovrà essere verificato, a termini di legge, che in capo alla società perduri il requisito abilitante allo svolgimento dell'attività, che consiste nell'aver legali rappresentanti in possesso dei titoli prescritti dalla legge per l'esercizio delle attività di mediazione, agenzia e rappresentanza, spedizione, mediazione marittima.

IL DIRETTORE GENERALE  
(*Gianfrancesco Vecchio*)

RC